Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Sabato, 5 settembre 1931 - Anno IX** | **Numero 205**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 5
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1363**.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1062**.

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa di Santa Maria Mater Domini, in Nocera Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di un esplicito riconoscimento del particolare interesse monumentale dell'antica Chiesa di Santa Maria Mater Domini in Nocera Superiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Chiesa di Santa Maria Mater Domini in Nocera Superiore è dichiarata, a tutti gli effetti di legge, monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1364**.

REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. **1049**.

Rettifica dei contributi di L. 400 per scuola liquidati a carico dei comuni di Monsampolo del Tronto e Spinetoli per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 settembre 1930, n. 1593, col quale furono stabiliti i contributi dovuti, per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935, dai Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, in applicazione dell'art. 55, lettera *c*) del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti i nuovi elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nei comuni di Monsampolo del Tronto

Spinetoli al 1° aprile 1930: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Ancona, dal quale risulta che a carico degli Enti predetti fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Monsampolo del Tronto e di Spinetoli, della provincia di Ascoli Piceno, debbono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono rispettivamente rettificati in L. 2400 ed in L. 3200 per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 18 settembre 1930, n. 1593, è rettificato, nella parte relativa agli enti predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 95. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935, in applicazione dell'art. 55, lettera c, del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 18 settembre 1930, numero 1593			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di ASCOLI PICENO.						
1	Monsampolo del Tronto	7	400	2.800	6	400	2.400
2	Spinetoli	7	»	2.800	8	»	3.200
	Totale	14	—	5.600	14	—	5.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1365.

REGIO DECRETO 21 luglio 1931, n. **1058**.

Inclusione dell'abitato di Gasperina, in provincia di Catanzaro, tra quell. da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gasperina, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 104. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1366.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1071**.

Norme di coordinamento della tariffa in materia penale con quelle dei due nuovi codici penale e di procedura penale.

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra contiene le norme di coordinamento della tariffa in materia penale con quelle dei nuovi codici penale e di procedura penale.

La riforma del codice penale e del codice di procedura penale ha reso indilazionabile il parziale coordinamento con la tariffa penale, mediante poche norme, le quali, senza innovare ai principî essenziali che informano l'attuale tariffa, si riducono piuttosto a semplici concetti esplicativi, atti ad evitare incertezze e perplessità nell'applicazione delle nuove leggi penali.

* * *

Ho ritenuto utile anzitutto mantenere inalterato il sistema seguito dalla legge fondamentale del 1865, circa la elencazione delle spese di giustizia, perchè mi è sembrato così di fornire all'interprete più sicura guida nei diversi casi che gli si presenteranno.

In relazione perciò ai soli istituti che con la riforma dei due codici possono comunque influire ai fini della materia che concerne la tariffa, con l'art. 1° è stato determinato che sono spese di giustizia quelle relative agli assessori della Corte di assise, al giudice di sorveglianza, alla pubblicazione delle sentenze e alla esecuzione della pena di morte, alla custodia e conservazione delle cose sottoposte al sequestro conservativo e infine alle due nuove figure del cancelliere stenografo e dei consulenti tecnici.

* * *

Per il combinato disposto degli articoli 1 (n. 11) e 4 della tariffa del 1865 le indennità di soggiorno ai giurati sono tuttora comprese tra le spese di giustizia a carico dell'Erario senza diritto a ripetizione.

Data però la fondamentale riforma dell'istituto della giuria e la diversa funzione affidata agli assessori, i quali formano un unico collegio con i magistrati togati, ho creduto necessario, per prevenire al riguardo qualunque incertezza, precisare che anche le indennità spettanti agli assessori sono a carico dell'Erario senza diritto a ripetizione.

Occorreva d'altronde determinare le modalità per la liquidazione delle indennità e l'iscrizione nei registri dei mandati relativi. Su questo secondo argomento, se è vero che anche oggi i mandati sono iscritti nei registri del tribunale del luogo ove è convocata la Corte di assise, tuttavia nell'applicazione della nuova legge potevano sorgere perplessità per il fatto che le Corti di assise, ovunque convocate, costituiscono sezioni della Corte d'appello.

Non mi è sembrato necessario invece fare richiamo alle indennità di trasferta spettanti ai due consiglieri che comporranno il collegio per la Corte di assise, poichè provvedono le stesse norme attualmente in vigore.

* * *

Anche quando non fosse stata fatta espressa menzione delle indennità che potranno spettare al giudice di sorveglianza nell'esercizio delle sue funzioni, queste avrebbero egualmente trovato posto fra le spese di giustizia o in base all'art. 18 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, ovvero in base al successivo art. 19. Tuttavia la nuova funzione avrebbe potuto creare incertezze in ordine alla ripetibilità delle spese sostenute dall'Erario, per cui è parso opportuno di fissarne senz'altro il carattere, tenuto conto che tali indennità non si riferiscono ad atti d'istruttoria, sibbene alla esecuzione della pena e alla funzione di contemporanea vigilanza su tutti i condannati in espiazione di pena nella circoscrizione di territorio affidata al giudice di sorveglianza.

* * *

L'attuale tariffa prevede come spese di giustizia non ripetibili quelle di stampa e di esecuzione delle sentenze. Ripristinata però la pena di morte è stato necessario, in coordinamento con l'art. 612 del codice di procedura penale, richiamare in modo specifico anche la esecuzione della pena capitale.

In quanto poi alla pubblicazione della sentenza di condanna, occorreva da una parte coordinare la tariffa al disposto dell'art. 36 codice penale, che pone a carico dell'Erario la spesa per la pubblicazione della sentenza di condanna a morte, e dall'altra tener distinta la pubblicazione come effetto della condanna da quella ordinata come riparazione del danno.

Mentre per questa ultima è lo stesso offeso che deve provvedere direttamente alla pubblicazione, essendo egli l'unico interessato, in ogni altro caso invece è evidente che le spese devono essere anticipate dall'Erario, essendo interesse superiore della giustizia punitiva che la pubblicazione sia effettuata e non ritardata, poichè si tratta di pena accessoria (art. 36) intesa a rafforzare l'efficacia della condanna.

* * *

In quanto alle spese del sequestro conservativo, che oramai può solo essere richiesto dal pubblico ministero, trattavasi di coordinare con le norme di attuazione del codice di procedura penale la tariffa attuale.

* * *

La riconosciuta utilità che la stenografia può apportare nel dibattimento deve però rimanere subordinata alla condizione inderogabile che sia disponibile un adatto funzionario di cancelleria, non essendo possibile affidare ad un estraneo agli organi propri della giustizia la delicata compilazione del verbale di udienza. In questa prima fase pertanto il cancelliere disimpegna una specifica funzione della sua carica e non ha rilevanza agli effetti di un compenso la modalità di scritturazione del verbale.

Solo nella successiva traduzione in caratteri comuni dei fogli stenografati ho ritenuto indispensabile determinare che il cancelliere esplica opera di traduttore e che le spese relative vanno anticipate, con diritto a ripetizione, dall'Erario dello Stato se furono provocate dal pubblico ministero, e ciò in coordinamento con l'art. 611 del codice di procedura penale.

* * *

È stato necessario infine provvedere al coordinamento delle norme relative ai consulenti tecnici.

Poichè essi non possono ritenersi periti, in quanto assistono nella difesa la parte sotto il profilo tecnico della causa, questa nuova figura giuridica doveva trovare la sua sistemazione anche agli effetti della tariffa penale nel caso di ammissione al gratuito patrocinio della parte che se ne giovi.

Pertanto in analogia di quanto dispone l'art. 11, n. 3, della legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio nei riguardi dei difensori e dei periti, è stato stabilito che anche i consulenti tecnici debbano prestare gratuitamente la loro opera, salvo ripetizione da chi di diritto.

Perciò l'anticipo da parte dell'Erario va limitato alle spese vive, a quelle cioè in effetti sostenute dai consulenti tecnici nell'espletamento dell'incarico.

SIRE,

Ho fiducia di avere provveduto con queste norme a coordinare la vigente tariffa in materia penale con le nuove leggi penali e mi onoro sottoporle all'Augusta approvazione di Vostra Maestà.

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di modificare le altre leggi dello Stato a scopo di coordinamento con le nuove disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398, che apportano modifiche al precedente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento della Corte di assise;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale prevista dall'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, sono comprese anche:

1° le indennità giornaliere, di soggiorno e di trasferta spettanti agli assessori di Corte di assise ai sensi dell'articolo 22 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;

2° le indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio spettanti al giudice di sorveglianza quando deve trasferirsi fuori della propria sede per compiere atti del suo ufficio;

3° le spese necessarie per la pubblicazione delle sentenze di condanna nei casi indicati dall'art. 36 del codice penale;

4° le spese per l'esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte;

5° le spese per la custodia e conservazione delle cose sottoposte a sequestro conservativo ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura penale;

6° il compenso al cancelliere stenografo nei limiti fissati dall'art. 9, comma 3°;

7° le spese relative al consulente tecnico nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5.

Art. 2.

Sono poste a carico dell'Erario dello Stato senza diritto di ripetizione le spese menzionate ai nn. 1, 2, 4 dell'articolo precedente, nonchè quelle relative alla pubblicazione delle sentenze di condanna a morte.

Art. 3.

Sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese necessarie per la pubblicazione delle altre sentenze di condanna, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 36 del codice penale, nonchè quelle riguardanti il consulente tecnico nei casi previsti dagli articoli 4 e 5.

Dette spese sono inoltre ripetibili tanto contro i condannati quanto contro i civilmente responsabili del reato, a mente dell'art. 288 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio a norma dell'art. 3, capoverso 1°, del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, il consulente tecnico che sia professionista laureato, obbligato a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla sua residenza avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potrà servirsi dei medesimi, con l'aumento di un sesto, e negli altri casi a centesimi ottantacinque per chilometro sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire tredici al giorno.

Il consulente tecnico, che sia professionista diplomato, avrà diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potrà servirsi dei medesimi, e in prima classe sui piroscafi sempre con l'aumento di un sesto e a centesimi sessantacinque per chilometro sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire otto al giorno.

Il consulente tecnico nè laureato nè diplomato avrà diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potrà servirsi dei medesimi, e in seconda classe sui piroscafi sempre con l'aumento di un sesto, ed a centesimi cinquanta sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire sei al giorno.

Art. 5.

Nel caso predetto di ammissione al gratuito patrocinio il consulente tecnico dovrà presentare una nota specificata della somministrazione che avrà fatto e se dovesse valersi dell'opera di facchini o di mercenari il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Detta nota dovrà contenere la indicazione di valore, di quantità e peso degli oggetti impiegati e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria incaricata della istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incombente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non potrà eccedere le lire trenta, salvo nei congrui casi l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.

Art. 6.

Il consulente tecnico dovrà prestare gratuitamente la sua opera in favore delle parti ammesse a gratuito patrocinio, salvo il diritto di ripetizione del proprio onorario in base alle tariffe professionali dalla parte contraria, condannata nelle spese ed anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa o per altre circostanze venisse a cessare lo stato di povertà.

Art. 7.

Le spese relative al sequestro conservativo sono anticipate dall'Erario col diritto di rimborso a preferenza di ogni altro creditore sul prezzo delle cose sequestrate.

Art. 8.

Le indennità giornaliere, e, quando occorra, quelle di soggiorno, nonchè il rimborso delle spese di viaggio spettanti agli assessori, sono tassate con ordinanza del presidente della Corte di assise, ove i medesimi hanno prestato servizio o sono comparsi per prestare servizio.

Il mandato relativo è spedito ed inscritto con le norme e le formalità di cui all'art. 160 e seguenti della tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, nel registro della Corte di appello o del Tribunale ove la Corte d'assise è convocata.

Art. 9.

Non spetta indennità al cancelliere stenografo quando si avvale della facoltà concessagli dall'art. 496, comma 1°, del codice di procedura penale.

In ogni altro caso al cancelliere stenografo spetta il compenso stabilito dall'art. 16 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, ridotto alla metà per la traduzione dei fogli stenografati in caratteri comuni.

Il compenso è anticipato dall'Erario se la compilazione stenografica sia stata ordinata su domanda motivata dal pubblico ministero.

Tale spesa è ripetibile ai sensi dell'art. 3, comma 2°.

Se la traduzione in caratteri comuni viene affidata ad altro stenografo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 496 del codice di procedura penale, il compenso è quello stabilito dall'art. 15, ultima parte, del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, per i professionisti diplomati.

Art. 10.

Cessano di avere vigore tutte le disposizioni incompatibili con questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1367.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1059.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « N. Romeo » di S. Antimo.

N. 1059. R. decreto 17 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile « N. Romeo » di S. Antimo viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1368.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 1064.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Castellammare di Stabia.

N. 1064. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Castellammare di Stabia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1369.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1065.
Autorizzazione al Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino ad accettare una donazione.

N. 1065. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino, viene autorizzato ad accettare una donazione fatta dalla signora Catina Bagatta.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1370.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1066.
Autorizzazione al Regio istituto industriale « Omar » di Novara ad accettare una donazione.

N. 1066. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale « Omar » di Novara, viene autorizzato ad accettare una donazione fatta dai signori Francesco e Fausto Bini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1371.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1060.
Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una donazione.

N. 1060. R. decreto 24 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano è autorizzato ad accettare una donazione disposta a suo favore per l'istituzione presso il Regio istituto stesso della « Fondazione Achille Brioschi », e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1372.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1063.
Accettazione di due dipinti donati allo Stato dall'ing. G. B. Guidini per le Gallerie statali di Venezia.

N. 1063. R. decreto 17 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il legato che l'ing. G. B. Guidini di Venezia fece allo Stato e per esso alle Gallerie statali di Venezia, con gravame dell'esposizione e del ricordo della provenienza, limitatamente ai due dipinti, l'uno di Giacomo Favretto e l'altro di Edoardo Gavagnin.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1931.
Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi di Ancona a continuare l'esercizio di alcune filiali già esercitate dal Credito marchigiano di Camerino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, è autorizzata a continuare l'esercizio delle filiali di Visso, Apiro, Cessapalomba, Fiastra e Pioraco, già esercitate dal Credito marchigiano di Camerino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.

(6581)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 187 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Fabrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabrich Antonio, figlio del fu Antonio e di Domenica Martinolich, nato a Lussinpiccolo il 17 febbraio 1869 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5045)

N. 223-J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ivancich Gasparo-Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ivancich Giuseppe-Gasparo fu Giuseppe e della Tarabocchia Irene, nato a Lussimpiccolo il 2 aprile 1876 e residente a Pola, via Garibaldi, 1, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ivancich in « Iviani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Afan de Rivera Maria di Giuseppe e di Rizzi Maddalena, nata a Pola il 20 febbraio 1881 ed al figlio Giuseppe, nato a Pola il 28 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: MICHELE SERRA.

(6585)

N. 1177 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bubich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bubich Matteo figlio del fu Matteo e di Anna Fedel, nato a Lisignano (Pola) il 18 gennaio 1905 e abitante a Lisignano (Pola) n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Ravnich di Tomaso e fu Marta Garbin, nata a Lisignano il 1° giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE

(5023)

N. 1175 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bubich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bubich Pierina-Antonia, figlia di Antonio e di Caterina Milotich, nata a Pola il 25 novembre 1905 e abitante a Pola, M. San Giorgio n. 177, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di at- residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5024)

N. 1374 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Mattea Blascovich, nato a Chersicla (Pisino) il 28 febbraio 1871 e abitante a Chersicla (Pisino)

n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Blascovich fu Francesco e di Caterina Blascovich, nata a Chersicla il 15 luglio 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5025)

N. 1398 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Martino figlio del fu Antonio e della fu Mattea Jurcinovich, nato a Villa Treviso (Pisino il 18 novembre 1863 e abitante a Villa Treviso (Pisino) n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Vidulich fu Antonio e di Maria Serbanovich, nata a Villa Treviso il 17 maggio 1868, ed ai figli nati a Villa Treviso: Antonio, il 20 aprile 1910; Martino, il 22 febbraio 1889; Caterina, il 17 maggio 1899; Maria, il 20 marzo 1905; nonchè alla nuora Caterina Pascoli di Giovanni e di Caterina Banovaz, moglie del figlio Martino, nata a Pisinovecchio il 12 aprile 1898; ed ai nipoti nati a Villa Treviso: Maria, il 12 gennaio 1921; Emilia, il 29 febbraio 1924; Antonio l'8 febbraio 1927, figli di Martino Braicovich e Francesca Vitulich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5026)

N. 1399 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Martino, figlio del fu Giovanni e di Caterina Russaz (Rusac), nato a Villa Treviso (Pisino) il 28 novembre 1881 e abitante a Villa Treviso (Pisino), n. 116, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zovich di Giovanni e fu Caterina Braicovich, nata a Villa Treviso il 30 giugno 1882 ed ai figli nati a Villa Treviso: Anna, il 9 settembre 1906; Giuseppe, il 12 settembre 1910; Antonio, il 21 novembre 1912; Metodo, il 4 luglio 1914; Stanco, il 30 luglio 1916; Pietro, il 25 ottobre 1919: Carlo, il 20 dicembre 1920; Alessandro, il 22 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5027)

N. 1358 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Mattea Blascovich, nato a Chersicla (Pisino) il 16 dicembre 1877 e abitante a Castelverde (Pisino), n. 6, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Mogorovich fu Antonio e fu Maria Mogorovich, nata a Castelverde il 16 gennaio 1880 ed ai figli: Giuseppe, nato a Chersicla il 27 ottobre 1905; Giovanni, nato a Castelverde, il 28 maggio 1912; Francesco, nato a Castelverle il 27 agosto 1916; Luigi, nato a Castelverde il 13 settembre 1920; Caterina, nata a Chersicla il 18 settembre 1908; Giovanna, nata a Chersicla il 13 novembre 1910; Albina, nata a Castelverde l'11

maggio 1914; Anna, nata a Castelverde l'11 aprile 1919; Antonia, nata a Castelverde il 17 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5028)

N. 135 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ondrejka » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ondrejka Massimiliano, figlio del fu Francesco e della fu Carolina Watzer, nato a Pola il 20 novembre 1897 e abitante a Pola, via Emo n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cossovich Gioseffa di Giuseppe e fu Emilia Pauletich nata a Pola il 3 marzo 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5029)

N. 1463 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Pietro, figlio di Giovanni e di Maria Apollonio, nato a S. Marco (Capodistria) il 28 maggio 1880 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flora Bosich di Antonio e di Antonia, nata a Isola il 19 maggio 1892 ed alle figlie, nate a S. Canziano (Capodistria): Maria, il 24 aprile 1911; Vittoria, l'8 ottobre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5030)

N. 792 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Giovanni, figlio del fu Valentino e di Giovanna Clobas, nato a Chercus (Rozzo) il 24 agosto 1894 e abitante a Chercus (Rozzo) n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Giovanna Clobas fu Matteo e di Maria Corulcich, nata a Chercus il 24 ottobre 1862, al fratello Giuseppe, nato a Chercus l'11 novembre 1903 ed alla zia Cos Anna fu Antonio e fu Domenica Pernich, nata a Chercus il 9 settembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale tuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5031)

N. 583 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Callegarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Callegarich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Caterina Visintin, nato a Portole l'8 marzo 1871 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Callegaris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Vragnaz fu Francesco e di Luigia Chersicla, nata a Portole il 31 gennaio 1887, ed ai figli, nati a Portole: Giovanni, il 10 settembre 1910; Agostino, il 6 febbraio 1913; Giuseppe, il 2 marzo 1915; Carla, il 14 ottobre 1918; Pietro, il 15 febbraio 1921; Mario, il 5 giugno 1923; Maria, il 14 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5032)

N. 796 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Cos, nato a Chercus (Rozzo) il 19 aprile 1864 e abitante a Chercus (Rozzo) n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Chercus: Giovanni il 18 novembre 1899, Francesca il 3 agosto 1905 ed Anna il 3 agosto 1905, alla sorella Anna, nata a Chercus il 24 febbraio 1860, alla nuora Francesca Cos di Valentino e di Francesca Clobas, nata a Chercus il 21 gennaio 1897, moglie del figlio Giovanni, nonchè ai nipoti nati in Chercus: Radco il 14 gennaio 1919, Liubizza il 1922, Zelica il 17 luglio 1923, Slavco Giovanni il 25 settembre 1924 e Francesca Carina il 15 ottobre 1927, figli di Giovanni Cos e di Francesca.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5033)

N. 794 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Francesco figlio del fu Antonio e di Maria Crulich, nato a Chercus (Rozzo) il 27 novembre 1895 e abitante a Chercus n. 58, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pernich di Pietro e fu Antonia Mohorovich, nata a Chercus il 24 ottobre 1896, ed ai figli nati a Chercus: Stanco il 17 settembre 1921 e Liubizza il 28 febbraio 1925; nonchè alla madre Maria Crulcich fu Matteo e fu Domenica Forza, nata a Chercus il 30 dicembre 1871 ed alla sorella Maria, nata a Chercus il 14 settembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5034)

N. 797 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Antonio figlio di Simone e di Giovanna Cos, nato a Chercus (Rozzo) il 6 febbraio 1865 e abitante a Chercus n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Crulcich di Pietro e di Domenica Nemarnich, nata a Chercus il 29 novembre 1860, ed ai figli nati a Chercus: Francesca il 3 novembre 1898 e Antonio il 28 luglio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5035)

N. 763 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Giovanni figlio di Clemente e di Giovanna Sestan, nato a Borutto (Bogliuno) il 12 novembre 1898 e abitante a Cerreto n. 19 (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Grabaz di Giovanni e di Anna Cinco, nata a Colmo (Rozzo) il 27 ottobre 1899, ed ai figli: Guerrino, nato a Borutto (Bogliuno) il 25 settembre 1920; Vitalia, nata a Passo (Bogliuno) il 23 settembre 1922 e Romilda, nata a Cerreto (Pisino) il 28 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5036)

N. 856 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Candido, figlio del fu Antonio e della fu Giulia Gerolomich, nato a Lussinpiccolo il 4 ottobre 1866 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5038)

N. 171 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferfuia » (Ferfuja) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ferfuia (Ferfuja) Celestina ved. di Matteo, figlia del fu Mariano Gottardis e della fu Antonia Piccoli, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 12 ottobre 1841 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5040)

N. 165 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Feroncich Vincenzo, figlio del fu Martino e della fu Caterina Milohanich, nato ad Antignana il 18 gennaio 1836 e abitante a Pisino, Calle delle Botte n. 118, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luigi della def. moglie Rosa Rosolin, nato a Pisino il 14 settembre 1883, alla nuora Antonia Coch di Giovanni, moglie del figlio Luigi, nata a Passo il 17 maggio 1882, ed alla nipote Carmen, figlia di Luigi Ferencich e di Coch Antonia, nata a Pisino il 22 maggio 1921, nonchè ai nipoti, figli di Luigi Ferencich e della defunta Francesca Ghersettich, nati a Pisino: Maria, il 10 settembre 1914; Renato, il 4 agosto 1918; Margherita, il 25 marzo 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5041)

N. 160 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferencich Nicolò, figlio del fu Giorgio e della fu Giovanna Calaz, nato a Pisino il 10 giugno 1858 e abitante a Pisino (Dobrilli), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Turcinovich fu Giuseppe e fu Maria Sgrablich, nata a Pisino il 26 aprile 1865 ed ai figli, nati a Pisino: Francesco, il 4 marzo 1907; Giuseppe, il 13 marzo 1889, nonchè alla nuora Maria Dobrilla di Vincenzo e di Antonia Dobrilla, moglie del figlio Giuseppe, nata a Pisino il 9 ottobre 1899 ed ai nipoti, nati a Pisino: Slavco, il 22 luglio 1920: Mirco, il 29 maggio 1922: Vittorio, il 4 aprile 1924: Daniele, il 18 dicembre 1925; Giovanni, l'11 febbraio 1927, figli di Giuseppe Ferencich e di Maria Dobrilla.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5042)

N. 166 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ferencich Maria, figlia di Giovanni e della fu Oliva Crismanich, nata ad Antignana il 22 giugno 1892 e abitante a Pisino, 629, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illeg. Bruno, nato a Pola il 28 novembre 1919; Giuseppina, nata a Pisino il 21 gennaio 1926; Antonio, nato a Pola il 3 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5047)

N. 764 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Giuseppe, figlio di Matteo e della fu Giovanna Lizzul, nato a Chersano (Pisino) il 12 luglio 1901 e abitante a Novacco (Pisino) casali Flegari, 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 177.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.97	Oro	368.90
Svizzera	372.28	Belgrado	33.66
Londra	92.941	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.715	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	172.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	213 50
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.90
Peso Argentino Oro	12.19	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.34	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.119	Consolidato 5 %	82.05
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	79.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 369567, di L. 560, intestato a Rossi Clotilde fu Vincenzo, vedova di Marioni Giovanni, domiciliata in Alessandria.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5405)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani dalla ditta Emilio Enriques di Firenze per conto del Lloyd's di Londra.

La ditta Emilio Enriques di Firenze, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd's di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi dell'articolo 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione assunto a suo mezzo dal Lloyd's predetto e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno, derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta ditta Emilio Enriques, via dei Conti, n. 3.

(5821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del torrente Gallizzi in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 18 giugno 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro 16, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione del torrente Gallizzi, con sede in comune di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 187 ditte, con un comprensorio di ettari 77.57.00 situati nel Comune citato, da irrigare con le acque del torrente Gallizzi, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gioiosa Jonica il 10 novembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6594)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 24 agosto 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nova Ponente, provincia di Bolzano.

(6595)

Si comunica che il giorno 18 agosto 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Gaggiano, provincia di Milano.

(6596)

Si comunica che il giorno 22 agosto 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Baricella, provincia di Bologna

(6597)

Si comunica che il giorno 18 agosto 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Triei, provincia di Nuoro.

(6598)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Acqua Franca ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 luglio 1931, n. 168, la Società Acqua Franca è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Acqua Franca » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Franca presso Acqui (Alessandria).

L'acqua sarà messa in vendita in damigiane tipo Beccaro con sigillo di piombo.

I recipienti saranno contrassegnati con etichette rettangolari delle dimensioni di mm 273 x 147. Le etichette sono divise verticalmente in tre sezioni di cui la centrale (147 x 118 mm.) raffigura un

paesaggio a fondo verde con la figura di uno che attinge l'acqua da una fonte In alto a grossi caratteri è impresso il nome dell'acqua « Fonte Franca ». Più sotto a caratteri rossi filettati di bianco vi è la seguente dicitura: « Acqua naturale di alto valore purgativo e diuretico » ed è indicata la località dove scaturisce la fonte. Nella sezione di sinistra (71 x 133 mm.) vengono riportati i dati relativi all'analisi chimica dell'acqua (composizione in sali e in ioni) e alla radioattività. Nella sezione destra (71x133 mm.) sono impresse le caratteristiche fisiche dell'acqua e i gas disciolti per litri, il risultato dell'analisi batteriologica e le seguenti indicazioni terapeutiche: « Non irritante, efficace nei catarri gastrici e intestinali. Negli ingorghi epatici e nella uricemia ». Fuori quadro, pure a destra, sono riportati gli estremi del decreto di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato ».

(6601)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 60 posti di volontario nel ruolo amministrativo del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. ..9, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personali finanziari, in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Ritenuto che nel termine prescritto dal bando di concorso a 234 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanze, bandito con decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1931, sono state presentate soltanto n. 75 domande, e che successivamente a tale data si sono resi vacanti altri 15 posti nel grado iniziale della carriera anzidetta;

Ritenuta inoltre la necessità di provvedere sollecitamente in vista delle particolari necessità dei servizi, al graduale reclutamento negli uffici direttivi finanziari del personale necessario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 60 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza. In applicazione del disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, la metà dei posti suddetti è riservata agli aspiranti ex combattenti ed agli invalidi per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso, ed in mancanza, ai termini delle disposizioni in vigore, agli idonei che siano orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

Art. 2.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero:

a) del diploma di laurea in scienze sociali e politiche, rilasciato dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze, o del diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto, ai termini del precedente ordinamento;

b) del diploma di laurea dottorale conseguito presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale, o presso l'Università Bocconi di Milano;

c) del diploma di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguito presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;

d) del diploma di laurea in scienze sociali e sindacali conseguito presso l'Università di Ferrara;

e) del diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrato dallo speciale attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei 5 indirizzi in cui è ordinata la Facoltà, ed abbia inoltre sostenuto gli esami nelle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Legislazione sociale e del lavoro,
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Storia delle dottrine economiche;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale pubblico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 33 anni; è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizo dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, amenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro, può, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato, e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1931. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 14 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cu all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 12.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400.

I provenienti da altre Amministrazioni statali, conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, escluso il supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte 1ª.

1. Principî di diritto costituzionale.
2. Diritto amministrativo e corporativo.

Parte 2ª.

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte 3ª

1. Scienza della finanza ed economia politica.
2. Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

(6599)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette posti di aiutante (gruppo C) nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;

Veduta la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di aiutante (grado 13°, gruppo *C*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno

dei diplomi indicati nel successivo art. 3 o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

b) coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3 ed appartengano, alla stessa data, a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

c) il personale che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovi in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, di volontario o di fattorino nelle Biblioteche governative o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università di tipo *A*, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del personale di gruppo *C* delle Biblioteche pubbliche governative.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del prescritto titolo di studio, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale sopra indicato ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti, vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

g) diploma originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuola complementare (o da scuola secondaria di avviamento al lavoro) o da scuola professionale di secondo grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica);

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, devono unire alla domanda apposito certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi;

m) il personale (avventizi, volontari e fattorini) che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del prescritto titolo di studio, deve unire alla istanza un certificato, da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio, dal quale risultino gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata, la qualità del servizio.

I concorrenti che non appartengano ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10, 12 del regolamento degli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 7.

Salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, i vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di aiutante (grado 13°, gruppo *C*) nelle Biblioteche governative, dopo il prescritto periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

(6600)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.